

(N. 687)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

di concerto col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

e dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1980

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) è stato istituito a Parigi il 25 gennaio 1924 mediante un Accordo internazionale (*Arrangement international pour la création à Paris d'un Office international des épizooties*) sottoscritto da 28 Paesi tra i quali l'Italia, che pertanto è tra gli Stati fondatori.

Tale Accordo è stato ratificato e recepito nella legislazione italiana con regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961.

Compiti statutari dell'OIE sono: la raccolta e la distribuzione delle informazioni riguardanti la diffusione delle malattie infettive degli animali, ivi comprese quelle

trasmissibili all'uomo; la promozione di accordi internazionali in materia di normativa sanitaria degli scambi di animali e dei relativi prodotti; l'organizzazione di conferenze e convegni ad alto livello tecnico sulla prevenzione e lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali nonché sull'igiene dei prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana; e, infine, la consulenza tecnica fornita nelle materie suddette ai servizi veterinari dei Paesi membri.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Organizzazione sono assicurati dalle contribuzioni annuali degli Stati membri, che, nel 1975, sono saliti a 97.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La quota di tali contributi è fissata all'articolo 11 dello statuto dell'OIE, che fa parte integrante dell'Accordo internazionale del 1924, in misura diversa per ognuna delle sei categorie di appartenenza.

Ciascun Paese membro ha il diritto di scegliere la categoria di appartenenza con facoltà di passaggio a quella superiore. L'Italia fa parte della prima categoria fin dal 1924.

L'amministrazione ed il funzionamento dell'OIE sono affidati ad un apposito comitato, composto dai delegati tecnici — uno per ogni Stato membro —, che annualmente discute ed approva il rendiconto finanziario e predispone il bilancio per il successivo esercizio.

A partire dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, l'Italia ha versato annualmente all'OIE un contributo di franchi francesi 20.161. Successivamente, a causa delle accresciute esigenze finanziarie dovute al notevole incremento assunto dai servizi resi, nonché al progressivo slittamento del potere di acquisto delle monete, l'OIE propose l'aumento dei contributi annui dei Paesi membri.

Nel corso delle sessioni del 1968 e del 1972 il comitato deliberava l'aumento delle quote di contributo degli Stati membri della prima categoria rispettivamente a franchi 50.201 e a franchi 79.159 e il Parlamento regolarizzava la posizione finanziaria dell'Italia con le leggi 14 agosto 1971, n. 845, e 26 marzo 1975, n. 93.

Nel corso della riunione del comitato del maggio 1974, venne approvato un supplemento del contributo relativo all'anno 1975 pari a franchi francesi 7.125 (prima categoria).

Nella stessa seduta venne stabilito un aumento del contributo — per ognuno degli anni dal 1976 al 1978 —, contributo annuo

che passava, quindi, da franchi francesi 79.159 a franchi francesi 120.305.

Parte dell'aumento viene destinato all'accantonamento sotto forma di un « fondo di previdenza » da istituirsi con lo scopo di facilitare in ogni circostanza il regolare funzionamento dell'Organizzazione, evitando il ripetersi di situazioni critiche, nelle quali in passato l'OIE è venuto a trovarsi per motivi diversi (ad esempio, il ritardo nel versamento del contributo da parte di alcuni Paesi membri).

Nel corso della riunione del comitato del maggio 1976 il comitato stesso ha approvato il programma di lavori di ristrutturazione, trasformazione, risistemazione e riparazione dell'edificio sede dell'Ufficio: la quota-parte del contributo straordinario necessario per l'esecuzione dei predetti lavori ammonta — per l'Italia — a franchi francesi 30.000.

Nel corso della riunione del *comité* del 1978 venne discusso il nuovo bilancio per il triennio 1979-81 e fu approvato un aumento per sopperire alle spese dell'Organizzazione, comportante per i Paesi appartenenti alla prima categoria l'elevazione del contributo per gli anni suddetti a franchi francesi 181.450.

Occorre, pertanto, regolarizzare la posizione finanziaria del nostro Paese, che è debitore di franchi francesi 232.854 al 31 dicembre 1979 (quote residue di: franchi francesi 7.125 per il 1975, franchi francesi 41.146 per il 1976, franchi francesi 41.146 per il 1977, franchi francesi 41.146 per il 1978, franchi francesi 102.291 per il 1979), nonché elevare il contributo per il 1980 a franchi francesi 181.450. Quanto ai contributi per gli esercizi successivi essi saranno determinati con apposite norme da inserire nelle leggi d'approvazione dei bilanci di previsione dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ad integrazione del fondo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, e dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1975, n. 93, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, è autorizzato un contributo straordinario per una somma pari all'ammontare di franchi francesi 232.854 per gli impegni finanziari dell'Italia fino al 31 dicembre 1979, in favore del citato Ufficio internazionale delle epizoozie.

Per l'anno finanziario 1980 il contributo a favore del predetto Ufficio è stabilito nel controvalore in lire di franchi francesi 181.450.

Art. 2.

Allo stesso Ufficio internazionale indicato all'articolo precedente è concesso un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di franchi francesi 30.000, in relazione a lavori di ristrutturazione, trasformazione, risistemazione e riparazione dell'edificio sede dell'Ufficio medesimo.

Art. 3.

A decorrere dall'anno finanziario 1981 il contributo annuo dovuto dall'Italia all'Ufficio internazionale delle epizoozie è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 72 milioni per gli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede, quanto a lire 63 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, utilizzando per lo scopo l'apposito accantonamento di lire 20 milioni, nonchè per lire 43 milioni l'accantonamento relativo al riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, e, quanto a lire 9 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.